



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
NICOLA COLAVITA	Componente
LORENZO AURELI	Componente relatore

R.G. 4/2021 – P.A. 73/20

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal Sig. Antonio Bevacqua (tessera FISE n. 000555/L) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Canonaco

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 4/2021/20 R.G. T. F. pubblicata il 15.07.2021 sul sito federale.

FATTO

1 - Con atto di incolpazione depositato in data 3 maggio 2021 la Procura Federale contestava al Sig. Antonio Bevacqua la violazione della disposizione di cui ai commi 1 secondo capoverso, 2, 3 lett. c) del Regolamento Generale FISE, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo nonché dell'art. 10, comma 1, dello Statuto.

2 - Con memoria del 25.05.2021 il deferito si costituiva in giudizio.

3 - Il Tribunale fissava l'udienza di trattazione del 4.06.2021.

4 - All'esito del giudizio, con decisione pubblicata in data 15.07.2021 il Tribunale Federale al deferito la sanzione della radiazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. g) Reg. Giust. FISE

5 - Avverso tale sentenza il Sig. Antonio Bevacqua ha proposto reclamo con istanza di sospensione.

Con ordinanza del 27.07.2021 il Presidente del Collegio fissava l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 10.09.2021 e contestualmente respingeva l'istanza di sospensione ai sensi dell'art 56, comma 4, R.G..

6 - All'udienza del 10.09.2021 svoltasi con collegamento da remoto la Corte remoto, erano presenti l'Avv. Paolo Canonaco per il sig. Antonio Bevacqua, il Procuratore Federale Avv. Alessandro Benincampi, il Vice Procuratore Federale Avv. Gianpaolo Guarnieri nonché di persona il sig. Antonio Bevacqua.

Quindi, all'esito della Camera di Consiglio non partecipata del 27 aprile 2021 il Collegio adottava la seguente decisione.

DIRITTO



1 - Con il primo motivo di gravame il sig. Bevacqua assume che l'operato del Tribunale Federale sarebbe erroneo in quanto (in sintesi):

a) dalla documentazione esaminata si evincerebbe *"...tutta un'altra verità che in questa sede non interessa ripercorrere ma che dimostra come il Sig. Bevacqua non è colpevole, né per la Giustizia Sportiva, né per la Giustizia Penale. Probabilmente i genitori, avendo appreso dei comportamenti sopra le righe della loro figlia minore, hanno inteso fare una caccia alle streghe per attribuire al di fuori dell'ambito familiare, le responsabilità degli atteggiamenti posti in essere dalla loro figlia, responsabilità attribuite ad un maggiorenne..."*;

b) sarebbe evidente che non vi sarebbe *"...alcuna prova che, allo stato, possa fare ipotizzare che il Bevacqua si sia macchiato di questo comportamento, anzi è emerso esattamente il contrario. Forse ci si trova di fronte ad una ragazza minore che, per dimostrare ai coetanei la sua maturità "sessuale" e per farsi bella, si è spinta ad effettuare affermazioni che le sono sfuggite dal controllo, provocando una ingiusta diffamazione dei confronti del Bevacqua, e questo anche per giustificarsi con i genitori che avevano scoperto, tramite la Preside della scuola, che la propria figlia, manteneva comportamenti poco consoni..."*;

c) le motivazioni sottese alla decisione sarebbero rinvenibili nella circostanza che il Tribunale avrebbe ritenuto di avvalersi del principio dell'altamente probabile della commissione degli illeciti contestati, ritenendo superato il limite di non punibilità costituito dalla semplice probabilità, ispirandosi ai principi di cui all'art. 40 delle Norme Sportive Antidoping;

d) avrebbe individuato elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità del sig. Bevacqua *"...senza minimamente replicare e/o confutare la copiosa documentazione prodotta e sulle deduzioni fatte da questa difesa, e senza dare valore a tutte le contraddizioni in cui è incorsa la minore nelle sue dichiarazioni..."*;

e) la decisione si baserebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa e il Tribunale - pur di irrogare la sanzione al sig. Bevacqua - avrebbe giustificato tutte le imprecisioni e le contraddizioni della parte offesa;

f) se avesse correttamente valutato le prove offerte dall'incolpato sarebbe pervenuto ad un diverso risultato.

2 - Il reclamo è privo di fondamento.

Questo Collegio, infatti, non ritiene le su riportate deduzioni sufficienti o comunque idonee a mutare la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale Federale.

Le considerazioni addotte in tale prospettiva dal reclamante, invero, non solo risultano sfornite di adeguato supporto probatorio, ma si risolvono comunque in un tentativo di fornire un'ipotetica e personale ricostruzione dei fatti, la quale non risulta sufficiente ad incidere sulle ragioni - di fatto e di diritto - esposte dal primo Giudice a supporto della decisione oggetto di gravame.

3 - Il reclamante - come innanzi riportato - censura la decisione gravata dolendosi in sostanza della circostanza che non vi sarebbero prove a suo carico e, comunque, dell'erronea valutazione, da parte del Tribunale Federale, delle risultanze probatorie agli atti del giudizio che avrebbero dovuto indurre il medesimo Tribunale a definire una diversa ricostruzione dei fatti.

Si tratta di considerazione che non coglie nel segno; come evidenziato anche dal giudice di primo



grado con la decisione gravata, invero, gli elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria a carico del sig. Bevacqua appaiono certamente pregnanti ed affidabili (ovvero quantomeno altamente probabili).

Le dichiarazioni rese sia dalla parte offesa che dai testi sentiti nell'ambito del procedimento penale, invero, forniscono un quadro fattuale certamente credibile ed altamente probabile; militano in tal senso, del resto - tra l'altro - la precisione delle circostanze di fatto e dei dettagli riferiti dalla parte offesa con riferimento ai rapporti intrattenuti con l'incolpato.

La dovizia di particolari con i quali la parte offesa ha descritto gli episodi di maggior gravità - tra i quali indubbiamente il rapporto sessuale anale del 6 gennaio 2020 - infatti, non consentono di ritenere simili episodi frutto dell'invenzione della parte offesa.

4 - Nel contempo, viceversa - come rilevato anche dalla Procura Federale - sia nel corso del giudizio di primo grado che nell'ambito del presente procedimento innanzi a Questo Collegio il reclamante non ha offerto (ovvero non ha nemmeno cercato di offrire) una sola prova o indizio che possa consentire di dubitare della precisa ricostruzione dei fatti emersa nel corso dell'istruttoria.

Nelle difese del reclamante, invero - come innanzi dedotto - non si rinvencono elementi di prova che possano indurre Questa Corte a giungere ad una diversa conclusione e comunque a ritenere che non vi sia stato nessun rapporto sessuale (anche non completo) con la minore.

Il sig. Bevacqua, del resto, si è limitato da una parte a sostenere che non vi sarebbero testimoni dei fatti (e sarebbe stato francamente difficile il contrario) e, dall'altra, a fornire un quadro comportamentale della parte offesa a dir poco "sopra le righe"; tali circostanze, tuttavia, certamente non consentono di superare le risultanze probatorie allo stato emerse nell'ambito del procedimento.

Del resto - nonostante la sussistenza di modeste antinomie tra le testimonianze della parte offesa e dei suoi amici nonché di alcune marginali contraddittorietà emerse nel racconto della medesima parte offesa (che, come evidenziato dal Tribunale, non attengono comunque ad elementi decisivi ai fini della valutazione disciplinare di cui ci si occupa) - anche dalla disamina delle testimonianze rese dalle amiche e dagli amici della minore non emergono dubbi in ordine al fatto che il sig. Bevacqua abbia avuto rapporti sessuali e comunque approcci con la parte offesa.

5 - Né, in tale contesto potrebbe mai assumere rilevanza alcuna la circostanza che i rapporti tra il sig. Bevacqua e la parte offesa non siano stati caratterizzati da violenza espressa.

Non solo, infatti, la giovanissima età della minore avrebbe comunque dovuto indurre il sig. Bevacqua a intrattenere con la stessa parte offesa rapporti esclusivamente di natura tecnico / professionale (come certamente si conviene nell'ambito del rapporto tra istruttore e allievo), ma in ogni caso nell'ambito del procedimento è emerso (e la parte offesa lo ha atteso più volte) un chiaro dissenso della medesima minore in relazione a tali rapporti.

Di talché, la circostanza che la minore - in ragione della sua giovanissima età - non solo non sia riuscita ad esprimere in modo inequivoco il proprio dissenso a fronte degli approcci subiti dal sig.



Bevacqua, ma addirittura (come emerso dagli atti) successivamente abbia anche temuto le conseguenze che sarebbero potute derivare anche in capo all'incolpato da una possibile denuncia dei suoi genitori, certamente non consente di rendere il sig. Bevacqua esente da ammenda.

Occorre sottolineare, del resto - come ben evidenziato dal Tribunale Federale - lo stato psicologico in cui versava la minore, incapace di esprimere il proprio volere e dunque soggetta alle iniziative dell'incolpato, decisamente più grande di età ed esercente un ruolo educativo-sportivo di primo piano nella sua vita.

A tale ultimo proposito, del resto, appare emblematica la circostanza riferita dalla parte offesa nel corso dell'incidente probatorio secondo cui le ragioni dell'iniziale avvicinamento ed intensificazione dei rapporti tra l'incolpato e la medesima minore, sarebbero da rinvenirsi nel momento di solitudine vissuto dalla stessa parte offesa che si era momentaneamente allontanata dalle sue amicizie e che, quindi, aveva eletto il sig. Bevacqua quale suo intimo confidente (così consentendo allo stesso incolpato di intrattenere rapporti confidenziali con la giovanissima allieva, già di per sé sintomatici di un non corretto esercizio della sua potestà tecnico / educativa).

6 - In conclusione - come correttamente rilevato dal primo Giudice - questo Collegio ritiene le risultanze istruttorie a carico del Sig. Bevacqua inducono a ritenere sussistenti elementi gravi, idonei a fondare un giudizio di responsabilità dello stesso per il comportamento tenuto all'interno del circolo.

Al contrario - come innanzi chiarito - le censure mosse in questa sede dal reclamante non consentono in alcun modo a Questo Collegio di giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti.

Di qui l'infondatezza del reclamo sul punto che merita integrale rigetto.

7 - Il reclamante sembra poi dolersi della circostanza che il Tribunale “...anche rispetto alla sanzione irrogata fa grande confusione in quando dichiara di volere comminare la sanzione della radiazione, ma cita come riferimento l'art. 6.1. lettera G) che prevede due sanzioni alternative (sospensione o ritiro definitivo di un brevetto federale)...”.

La censura - oltretutto inammissibile difettando del tutto dell'indispensabile parte motiva della stessa - è comunque infondata.

Al di là del fatto che qualora l'indicazione del reclamante fosse corretta si tratterebbe, evidentemente, di un mero refuso materiale essendo ben chiara la volontà del Tribunale in ordine alla tipologia di sanzione da applicare, in ogni caso appare evidente l'infondatezza della su riportata considerazione.

L'art. 6, comma 1, lett. g) del previgente Regolamento di Giustizia (e cioè a dire nella versione applicabile *ratione temporis*), infatti, richiamava espressamente la sanzione della radiazione e non - come assunto dal reclamante - due sanzioni alternative (sospensione o ritiro definitivo di un brevetto federale) invece previste dalle lettere e) ed f) del medesimo art. 6, comma 1, del R.G. previgente.

Anche tale doglianza, dunque, merita integrale rigetto.

8 - In subordine, infine, il sig. Bevacqua chiede l'irrogazione di una diversa e meno grave sanzione in ragione del fatto che non vi sarebbero prove a sostegno della segnalazione.

La censura non merita accoglimento.



Federazione Italiana Sport Equestri

Come innanzi chiarito, infatti, questo Collegio ritiene pienamente condivisibili le conclusioni del Tribunale in ordine alla responsabilità del sig. Bevacqua nella presente vicenda.

In tale contesto, dunque, Questo Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi sottesi alla determinazione della misura della sanzione da applicare e che, pertanto, la stessa sia congrua rispetto alle violazioni accertate.

* * *

P.Q.M.

la Corte di Appello Federale, come sopra composta

RESPINGE

il ricorso proposto Sig. Antonio Bevacqua (tessera FISE n. 000555/L) e conferma la sanzione della radiazione ex art. 6 punto XV del Regolamento di Giustizia.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alla Procura Federale ed ai Deferiti nel domicilio eletto, nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito federale ed agli adempimenti di competenza per la sua esecuzione.

Roma, 21 settembre 2021

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to ALESSANDRA BRUNI

Presidente

f.to NICOLA COLAVITA

Componente

f.to LORENZO AURELI

Componente relatore